

COMUNE DI VILLASOR
(Provincia di Cagliari)

Allegato Atto C.C. 34 in data 04/08/2011

***REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI***

TESTO COORDINATO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
PRINCIPI E FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, in attuazione delle leggi vigenti in materia socio-assistenziale, eroga gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2005.

Il Comune organizza, compatibilmente con le risorse finanziarie e di bilancio, idonei servizi mirati a prevenire e/o a contenere stati di malessere sociale.

I Servizi Socio-Assistenziali tenderanno ad integrarsi con quelli culturali, sportivi, educativi e sanitari esistenti nel territorio.

ART. 2
DESTINATARI DEI SERVIZI

I Servizi, gli interventi e le prestazioni sono erogati secondo il principio di eguaglianza e pari opportunità a tutti i cittadini residenti nel Comune, a prescindere da qualsiasi riferimento a categorie sociali, politiche e religiose, nei limiti e secondo le modalità del presente Regolamento.

I servizi potranno estendersi ai cittadini non residenti che per motivi familiari, umanitari o di lavoro, dimorino nel territorio Comunale, fatte salve le norme in materia di domicilio di soccorso.

ART. 3
TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

In ottemperanza alle norme vigenti è garantito il diritto alla riservatezza sullo stato e sul tipo di bisogno su cui si interviene, nonché sulle prestazioni assistenziali richieste ed erogate al cittadino.

ART. 4
INDAGINI CONOSCITIVE

Al fine di cogliere le necessità, gli stati di disagio, i problemi della comunità ed individuarne le cause, l'Amministrazione può commissionare indagini conoscitive finalizzate alla realizzazione di progetti di intervento, anche sperimentali o autogestiti.

ART. 5

PRIORITÀ DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

Nella programmazione dei Servizi e degli interventi verrà data priorità alle attività di prevenzione, nonché ai servizi destinati alla comunità (attività socio-educative assistenza domiciliare, ecc.) ed in generale ai servizi che non prevedono prestazioni economiche dirette.

ART. 6

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE E DI COMUNITA'

E' il servizio di primo livello aperto alla generalità dei cittadini le cui funzioni si articolano nel seguente modo: analisi della domanda sociale e delle risorse presenti nella comunità, progettazione degli interventi e formulazione della proposta di programmazione annuale, valutazione della loro rispondenza a standard qualitativi stabiliti dalla normativa di settore, predisposizione di tutti gli atti tecnico - amministrativi che consentano l'erogazione del complesso degli interventi sociali di competenza dell'ente locale.

Il Responsabile di Posizione organizzativa d'Area, su proposta dell'assistente sociale responsabile del procedimento, adotta con propria determinazione i provvedimenti relativi alla concessione dei contributi economici, delle provvidenze spettanti per legge e all'ammissione degli utenti ai Servizi socio-assistenziali programmati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune è disponibile, ove ne esistano le condizioni, ad instaurare forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato, **di promozione sociale ,culturale sportiva** che vorranno concorrere a perseguire gli obiettivi programmati nel piano di intervento socio - assistenziale comunale.

Il rapporto con le Associazioni sarà regolato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO II

MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 8

PRESTAZIONI DI TIPO ECONOMICO

L'intervento mediante l'erogazione diretta di danaro è disposto con la funzione di integrare il reddito del nucleo familiare o del singolo e tende ad affrontare particolari condizioni di bisogno economico.

Gli interventi di assistenza economica sono i seguenti:

- a) Contributo continuativo per una durata non superiore a mesi tre nell'arco dell'anno;
- b) Contributo straordinario diretto a sanare particolari situazioni in cui viene meno la sicurezza economica del nucleo familiare o del singolo, erogabile anche in più soluzioni;

Si considerano contributi straordinari anche quelli concessi a titolo di rimborso delle spese di viaggio per l'accesso al SER.T., senza limiti di durata, nonché i contributi erogati per l'accesso ad altre strutture sanitarie, purché rivolti ai cittadini che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo, previsti da altre normative di legge. ;

- c) Interventi economici per il mantenimento di minori, anziani, tossicodipendenti, portatori di handicap, interdetti e inabilitati in affidamento familiare.

Qualora subentrino motivi particolari, su proposta dell'Assessore dei Servizi Sociali o degli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'intervento può essere realizzato anche in forma diversa dall'erogazione in danaro, o per durata superiore. In casi eccezionali, dietro dettagliata relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, potrà essere concesso un importo calcolato diversamente dalle modalità di seguito esposte.

Gli interventi di assistenza economica sono concessi dal Responsabile di posizione dell'area, con propria determinazione, in osservanza ed in ottemperanza dei criteri stabiliti dal presente articolo e dai seguenti, su proposta dell'assistente sociale responsabile del procedimento.

Condizione posta per le tutte le forme di contributo sopra descritte è che il richiedente e/o il suo nucleo familiare non usufruiscano di altri contributi assistenziali da parte di altri Enti, per lo stesso titolo e/o per gli stessi fini.

a) ENTITÀ CONTRIBUTO CONTINUATIVO

Il Comune può concedere a singoli e nuclei familiari un sussidio commisurato alle risorse economiche del nucleo, volto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, fino alla concorrenza della somma di € 185,28 per un nucleo familiare compostoda un solo componente, e delle somme di riferimento indicate nella Tabella 1 in presenza di altri componenti, sempre che le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza sia inferiore al minimo vitale stabilito annualmente con decreto dell'Assessore dell'Igiene, Sanità ed Assistenza sociale.

Tabella 1)

Componenti nucleo	Scala equivalenza	Somma di riferimento
1	100	185,28
2	130	240,86
3	160	296,45

4	190	352,03
5	215	398,35
6	225	416,88
7	240	444,67
8	255	472,46
9	260	481,73
10	265	490,99

b) ENTITÀ CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il Comune può concedere un contributo economico straordinario fino all'80 % della spesa debitamente documentata e comunque per un importo non superiore ad € 1.500, secondo la Tabella 2

Tabella 2

REDDITI INFERIORI AL MINIMO VITALE.	ENTITÀ CONTRIBUTO STRAORDINARIO
<i>Differenza tra minimo vitale e redditi familiari</i>	<i>% della spesa documentata</i>
Da 0 al 20%	40
Fino al 40%	50
Fino al 60%	60
Fino all'80%	70
Fino al 100%	80

Il contributo straordinario può essere concesso anche ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche superiori al minimo vitale, purché tale eccedenza non superi il 30%, e fatto salvo quanto stabilito nella precedente tabella 1, nella misura del 30% della spesa documentata.

c) ENTITÀ CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE:

Le disposizioni sono quelle stabilite dall'art.4 del D.P.G.R. n. 145/90. Il contributo rivolto alle famiglie affidatarie potrà essere concesso anche a familiari tenuti per legge agli alimenti e calcolato diversamente dalle modalità previste dal succitato decreto, su valutazione dell'Ufficio di Servizio sociale.

ART. 9

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il reddito è dato da tutte le entrate a qualsiasi titolo percepite. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Su proposta motivata dell'assistente sociale responsabile del procedimento può essere considerata una diversa composizione del nucleo familiare, che tenga conto della situazione familiare di fatto.

Fanno eccezione coloro che per motivi di salute o di anzianità cambiano spesso domicilio (es. anziani ospiti presso diversi parenti durante il corso dell'anno) e per cui si considera il solo reddito personale.

All'atto della valutazione delle risorse economiche si considerano quelle maturate nell'anno in corso per le richieste di contributo economico e quelle dell'anno precedente per le richieste di servizi a domanda individuale.

Concorrono a formare le risorse economiche del nucleo familiare richiedente, ai fini della concessione dei contributi economici, le entrate da lavoro, le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, quando non vengano utilizzate per il pagamento di compensi a terzi non appartenenti al nucleo familiare, gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti, le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti. Nel caso il richiedente o altro componente del nucleo familiare sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai fini della concessione dei contributi economici verrà considerato anche il reddito netto percepito nell'anno precedente, sempre che l'attività di lavoro dipendente o autonomo non sia cessata al momento della presentazione della domanda. **In ogni caso verranno considerati tutti i redditi ai fini IRPEF o assoggettabili IRPEF certificati con dichiarazione ISEE.**

Dalle risorse economiche percepite dal nucleo familiare possono essere decurtate le somme spese nell'anno in corso a titolo di canone di locazione. A tal fine dovrà essere prodotta copia delle ricevute inerenti il regolare pagamento del canone di locazione.

Limitatamente ai servizi a domanda individuale tra le risorse economiche valutabili per la contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 23/2005, verranno considerati i redditi da lavoro, le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, l'indennità di accompagnamento se detti servizi hanno diretta incidenza sulle minorazioni per le quali è stata concessa l'indennità, nella misura stabilita con circolare regionale. Per i servizi a domanda individuale le fasce di reddito di riferimento sono quelle regionali.

L'organo competente del Comune provvede a determinare le percentuali di contribuzione a carico dell'utenza per i servizi a domanda individuale. Gli importi espressi in euro di cui ai precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in base al costo della vita.

ART. 10

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le prestazioni di assistenza domiciliare di carattere socio - assistenziale consistono in:

- a) cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico, sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza;
- b) espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente incapace a provvedervi;
- c) accompagnamento presso presidi sanitari anche fuori sede e assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi;
- d) frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito, somministrazione farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte del Medico. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- e) acquisto, preparazione e somministrazione pasti, quando l'assistito non possa provvedervi da se, vi sia l'accertata impossibilità o reiterata mancanza di volontà dei parenti esistenti e non si possa ricorrere ad interventi alternativi (per esempio servizio mensa comunale);
- f) igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, in assenza di parenti o quando manchi o sia insufficiente la loro collaborazione, se non vi può provvedere l'utente stesso;
- g) collaborazione all'organizzazione della vita familiare sia sotto l'aspetto igienico -abitativo e personale sia per un oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori o di soggetti incapaci comunque a provvedervi;
- h) accompagnamento dei minori portatori di handicap o con altra tipologia di disagio, valutata dall'Assistente Sociale, a scuola e alle attività e servizi organizzati dal comune, nell'impossibilità a farlo degli stessi genitori o parenti o altri volontari.

Per usufruire del Servizio è necessaria la presentazione di una richiesta redatta su un apposito modulo rilasciato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione inerente la composizione del nucleo familiare e le risorse economiche da questi possedute ed un certificato del medico sulle condizioni psico-fisiche del richiedente.

Nel caso di attivazione dell'Assistenza domiciliare integrata, le prestazioni di carattere socio-assistenziale dovranno integrarsi, nei modi previsti dalla convenzione fra Azienda USL e Comune, con quelle di natura sanitaria.

10.1) DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio tutti i cittadini ed ai nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Villasor che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale. Nel caso in cui i cittadini, pur mantenendo la residenza presso il Comune di Villasor, siano effettivamente dimoranti in altri Comuni, gli interventi in loro favore potranno essere erogati per un periodo massimo di tre mesi.

10.2) AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare avviene tramite lista di accesso formulata secondo il procedimento descritto al successivo punto 10.5). Per l'utenza ammessa al servizio, a seguito di apposita domanda, l'assistente sociale incaricata dell'istruttoria formula un piano di intervento personalizzato con l'indicazione delle prestazioni necessarie in termini di tipologia, durata e periodicità.

10.3) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare si intende espletato quotidianamente, per tutti i giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 20, salvo diversa proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale. L'orario di servizio concesso ad ogni richiedente, va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di tre ore al giorno, solo eccezionalmente potrà essere concessa una deroga in casi di particolare gravità documentata e su proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale.

10.5) PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti partecipano al costo del servizio in ragione delle risorse economiche del nucleo familiare ed in misura differenziata secondo il numero di ore di prestazioni mensili concesse. Per la valutazione delle risorse economiche si fa riferimento a quanto esposto nel precedente articolo 9. Annualmente l'Ufficio di Servizio Sociale provvede all'aggiornamento delle risorse economiche e dunque delle quote di partecipazione degli utenti in carico che rimangono in vigore per un anno.

L'Amministrazione Comunale stabilirà annualmente le percentuali di contribuzione a carico degli utenti, secondo quanto stabilito dalle leggi e i regolamenti regionali vigenti.

10.5) PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA D'ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito agli utenti nei limiti delle risorse disponibili dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste e secondo l'ordine della lista di accesso in vigore.

La lista di accesso, formulata a seguito di istruttoria delle richieste di ammissione al servizio, è di tipo mobile ed è fondata su parametri di bisogno il più possibile oggettivi. Nella lista di accesso sono differenziate, in categorie distinte, le posizioni dei richiedenti non autosufficienti da quelle degli autosufficienti totali o parziali.

La lista di accesso viene utilizzata quale ordine per nuove ammissioni ogni qual volta si rendono disponibili ore di servizio.

Accederà al servizio l'utente con il più alto punteggio nella propria categoria; a parità di punteggio sarà considerata la domanda con data di presentazione meno recente. La lista di accesso è unica per tutti i soggetti destinatari del servizio.

Istruttoria

Le istanze dei richiedenti il servizio domiciliare vengono istruite, con la definizione del punteggio e l'inserimento in lista di accesso, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del protocollo. I termini vengono sospesi ove la documentazione richiesta sia carente per inerzia del richiedente. L'istruttoria deve concludersi con la proposta di inserimento in lista di accesso, con descrizione analitica del punteggio su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, sulla base della documentazione acquisita e delle indagini effettuate, comprensive di visita domiciliare. Entro 10 giorni dalla proposta il Responsabile del Servizio conferma o meno l'esito dell'istruttoria che viene in ogni caso comunicato al richiedente.

Richieste di aggiornamento della posizione in lista di accesso

Le persone inserite in lista di accesso possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio. La sopravvenuta modifica della situazione personale dell'utente nei suoi aspetti sanitari, sociali e relazionali in elementi che possono modificarne la posizione in lista d'accesso comporta un riesame d'ufficio dell'istruttoria con assegnazione di un nuovo punteggio ed eventuale esclusione del servizio fino a quel momento reso.

Emergenze

In caso di obiettiva urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio di assistenza domiciliare in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di accesso l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Parametri per la formulazione della lista di accesso

I parametri che concorrono alla formulazione della lista di accesso sono:

LE CONDIZIONI DI SALUTE

LE RISORSE UTILIZZATE DALL'UTENTE IN MANCANZA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

LE EVENTUALI CONVIVENZE

LA SITUAZIONE ANAGRAFICA E PARENTALE

LA NECESSITÀ ASSISTENZIALE.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE

Condizioni di salute: L'eventuale stato di non autosufficienza parziale o totale dovrà essere

attestato dal certificato medico. Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente ordine di priorità:

TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE
AUTOSUFFICIENTE

In caso di mancata certificazione non sarà attribuito alcun punteggio.

Risorse assistenziali dell'utente: Le risorse umane esistenti e quelle utilizzate dall'utente risultanti dall'istruttoria dell'assistente sociale, contribuiscono all'attribuzione del punteggio secondo il seguente ordine di priorità. In presenza di più risorse, sarà considerata solo quella di ordine superiore:

NESSUNA ASSISTENZA
ASSISTENZE NON FAMILIARI
ASSISTENZE FAMILIARI NON CONTINUATIVE
ASSISTENZE FAMILIARI CONTINUATIVE

Convivenze: L'eventuale situazione di convivenza del richiedente attribuisce punteggio secondo il seguente ordine di priorità:

UTENTE SOLO
UNICO ALTRO CONVIVENTE NON IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA ALL'UTENTE
UNICO ALTRO CONVIVENTE PARZIALMENTE IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA ALL'UTENTE

Situazione anagrafica e parentale: La posizione anagrafica e parentale dell'utente concorre all'attribuzione di punteggio, secondo il seguente ordine di priorità:

UTENTE CHE VIVE SOLO E NON HA NESSUN PARENTE
UTENTE CHE VIVE SOLO
ALTRI PARENTI
ESISTENZA DI PARENTI OBBLIGATI PER LEGGE PUNTI 1

I diversi punteggi della tabella non sono cumulabili. In caso di più punteggi attribuibili sarà scelto quello più basso.

Necessità dell'utente: Le obiettive necessità dell'utente, risultanti da giudizio dell'assistente sociale, concorrono all'attribuzione di punteggio in ragione della tipologia delle prestazioni e del numero delle prestazioni settimanali ritenute necessarie secondo il seguente ordine di priorità:

Tipologia delle prestazioni

PULIZIA DELLA PERSONA

CONFEZIONE (qualora non sia proponibile il servizio mensa comunale) E/O SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO

PULIZIA AMBIENTI / LAVANDERIA (CON LAVATRICE) - APPOGGIO SOCIALE

Numero delle Prestazioni

OLTRE SETTE PRESTAZIONI SETTIMANALI

SETTE PRESTAZIONI SETTIMANALI

SEI PRESTAZIONI SETTIMANALI

CINQUE PRESTAZIONI SETTIMANALI

QUATTRO PRESTAZIONI SETTIMANALI

TRE PRESTAZIONI SETTIMANALI

DUE PRESTAZIONI SETTIMANALI

UNA PRESTAZIONE SETTIMANALE

PRESTAZIONI NON CONTINUATIVE (ASSENZE PERIODICHE PROGRAMMABILI DAL TERRITORIO COMUNALE)

Condizioni economiche del nucleo familiare. Le condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente concorrono all'attribuzione del punteggio secondo la fascia di appartenenza, così come individuate annualmente dalla R.A.S., nella tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale, con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Igien, Sanità ed assistenza sociale, secondo il seguente ordine di priorità:

I FASCIA

II FASCIA

III FASCIA

IV FASCIA

V FASCIA

RISORSE ECONOMICHE SUPERIORI

Nuclei familiari con minori a rischio: I nuclei familiari con uno o più minori per i quali l'assistente sociale, con relazione motivata indicante le necessità di sostegno alla famiglia nell'interesse dei minori stessi, propone l'attivazione del servizio domiciliare, sono inseriti di diritto nel servizio medesimo indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Richieste di sospensione del servizio L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per ragioni personali; oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio e l'utente potrà essere reimpresso nella lista di accesso. La richiesta di reimmissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di reimmissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio.

Mancata accettazione del servizio: Qualora l'utente, primo in graduatoria nella lista di accesso, non accetti il servizio nelle modalità proposte, manterrà la propria posizione in graduatoria, dalla quale può essere escluso solo dietro espressa rinuncia.

Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio: Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso a causa di carenze di personale od altre cause di forza maggiore; di ciò l'utente ha diritto ad essere tempestivamente informato.

Disdetta della prestazioni programmate: L'utente che intende disdire le prestazioni

programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 3 giorni dalla prevista prestazione, in caso contrario sarà tenuto al pagamento della prestazione stessa anche se non effettuata. Fanno eccezione al limite di 3 giorni le urgenze debitamente motivate e documentate

ART. 11

TUTELA DEI MINORI

Tutte le funzioni a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile, sono esercitate dal Comune mediante l'Ufficio di Servizio Sociale e di Comunità, secondo le competenze assegnate dal D.P.R. 348/1979 e nelle modalità stabilite dall'art. 38 della L.R. 25.01.1988, n° 4.

TITOLO III

MODALITA' E CRITERI DI INSERIMENTO E MANTENIMENTO DI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 12

DESTINATARI

L'ammissione in struttura socio - assistenziale con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Area socio - culturale sulla base delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato.

In ogni caso Il Responsabile dell'Area, anche per il tramite dell'assistente sociale incaricata, può accertare e valutare la capacità economica dei parenti a partecipare alle spese del ricovero e ridurre l'importo della quota integrativa della retta a carico del Comune, ponendo a carico del ricoverato la differenza.

ART. 13

PARTECIPAZIONE DEL RICOVERATO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA

I cittadini ospitati in struttura residenziale socio-assistenziale con, in caso di integrazione della retta a carico del Comune hanno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, in ragione della loro situazione economica reddituale, mediante il versamento dei loro proventi, di qualsiasi natura, salvo una quota mensile lasciata a disposizione per le spese personali pari al 10% del proprio reddito, (deve essere in ogni caso garantita la somma di €36,15 mensili), ai sensi del disposto del D.P.G.R. n. 12/89. Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro i familiari, sono altresì tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento della Invalidità Civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero.

L'ammissione può comunque essere effettuata in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino. In tal caso l'Amministrazione Comunale opererà nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato con le modalità più oltre indicate.

Per avere diritto all'integrazione occorre che l'anziano o il portatore di handicap sia residente anagraficamente nel Comune di Villasor in data antecedente il ricovero in struttura pubblica o privata. Il competente ufficio di Servizio sociale comunale istituirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano o dal portatore di handicap sia con il proprio reddito o a mezzo di eventuali beni immobili secondo quanto definito dal successivo art. 5.

Qualora l'anziano o il portatore di handicap fosse l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, ai familiari che non siano in grado per comprovati motivi di prestargli assistenza, dovrà essere loro garantita la disponibilità di una somma pari al minimo vitale regionale, eventualmente incrementata dell'importo relativo al canone di locazione dell'abitazione principale.

La partecipazione del Comune alle spese di ricovero è subordinata alle seguenti condizioni in cui deve trovarsi l'anziano o il portatore di handicap:

- **essere privo di patrimonio mobiliare** sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e postali, fatta eccezione per un deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o lo stipendio o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare.
- **essere privo di patrimonio immobiliare**, fatta eccezione per l'abitazione di cui non abbia la piena disponibilità (nuda proprietà, immobile fatiscente) o in cui risiedano alla data della richiesta, altri componenti del nucleo familiare

ART. 14

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL' ATTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

E' fatto obbligo al richiedente di consegnare, al momento della presentazione di richiesta di contributo, l'apposito modulo di autocertificazione in cui viene dichiarata la propria condizione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dal precedente art.9, onde poter definire l'ammontare della eventuale compartecipazione del Comune al pagamento della retta di mantenimento. L'Amministrazione Comunale può avvalersi degli accertamenti che ritiene più opportuni e provvedere a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione economica del richiedente. L'Amministrazione Comunale dispone l'annullamento del proprio contributo alle spese di ricovero quando esso è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni ritenute false. In tal caso viene contestualmente avviata la procedura per il recupero di tutte le somme precedentemente erogate.

ART.15

RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSISTITI

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale ed assistiti, quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentano:

A) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili.

Si dovrà quindi individuare, fra le diverse soluzioni, quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere i propri obblighi, con reciproco vantaggio delle parti in causa: per esempio attraverso cessioni dei diritti reali sull'immobile, nelle varie forme possibili: vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto;

B) di procedere d'ufficio, a titolo di anticipazione, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico del Comune quando l'ammissione dell'anziano è avvenuta a fronte di urgente necessità ed in attesa che venga presentata la documentazione prevista.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, dopo il sollecito, il Responsabile dell'Area socio-culturale revoca il contributo assegnato avvalendosi della facoltà di rivalsa sull'interessato.

C) di rivalersi sull'interessato o sugli eredi, in caso di decesso, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri, successivamente a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per procedere all'intervento assistenziale.

Qualora l'Amministrazione Comunale si trovi nell'esigenza di procedere all'ammissione in idonea struttura del cittadino non in grado al momento di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con spesa a carico comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'interessato, o dall'eventuale amministratore di sostegno o tutore/curatore.

ART. 16

COMMISSIONE COMUNALE PER LE POLITICHE SOCIALI

Viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) 2 Consiglieri di cui 1 di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;
- c) Responsabile di posizione organizzativa d'area, o 1 Assistente sociale;
- d) **1 rappresentante della Consulta Donne, nominato dalla Giunta Comunale;**
- e) **1 rappresentante della Consulta Giovani, nominato dalla Giunta Comunale;**
- f) 1 medico di base operante nel territorio comunale, nominato dalla Giunta Comunale;
- g) 2 rappresentanti delle Associazioni di volontariato locali che operano nel settore socio assistenziale e regolarmente iscritte nel Registro Generale del Volontariato, nominati dalla Giunta Comunale
- h) **1 rappresentante di Associazioni locali che si occupano di interventi e azioni in favore delle famiglie e minori, nominato dalla Giunta Comunale**
- i) 1 rappresentante del corpo docente proposto della Scuola;
- j) 1 persona che si occupa di attività umanitarie designata dalla Parrocchia.

La Commissione ai Servizi Sociali ha funzioni consultive e propositive su tutte le questioni relative alla assistenza sociale in rapporto ai Servizi erogati dall'Amministrazione.

Compito fondamentale della Commissione è inoltre quello di concorrere alla formulazione del Programma annuale socio – assistenziale integrato e **provvedere al monitoraggio periodico ed alla verifica dell'efficacia degli interventi.**

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogati tutti i Regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia socio - assistenziale. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.